TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Immigrazione

----- ----- ----- -----

N. 676/2023 R.G.

VERBALE DI CAUSA

Successivamente oggi 12.07.2023, alle ore 11.40, da remoto mediante collegamento audiovisivo su piattaforma Microsoft Teams, innanzi al giudice dott. Fulvio Tancredi, sono comparsi:

per parte ricorrente, l'avv. Andrea Totò del Foro di Milano;

per parte resistente, nessuno.

Non compare il PM.

Il giudice prende atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti di identità esibiti alla videocamera.

Come da espressa dichiarazione delle parti il giudice prende atto del fatto che non sono in atto, nè da parte dei difensori nè da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e, con riferimento alle parti collegate da luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti soggetti non legittimati.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

L'avv. Totò discute il ricorso e si riporta allo stesso ed a tutti gli atti difensivi depositati, con la documentazione prodotta, ed insiste per l'accoglimento delle

conclusioni nel ricorso stesso formulate, con spese di giudizio.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contradditorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice, all'esito dell'udienza di discussione del ricorso provvede come da ordinanza ex art. 702 *ter* cpc che segue, di cui rilascia integrale lettura in udienza e che contestualmente provvede a depositare per via telematica in cancelleria.

Verbale chiuso ad ore 12.20.

Il giudice

Fulvio Tancredi

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Immigrazione

----- ----- ----- -----

nel procedimento iscritto al n. R.G. **676/2023** RG

promosso da

C[redacted]**,** come rappresentato dai genitori esercenti la relativa potestà genitoriale R[redacted]i e [redacted]

con l'avv. Andrea Totò, l'avv. Silvia Clemenzi e l'avv. Silvia Tritto, come da procura in atti

contro

Ministero dell'Interno,

con l'Avvocatura di Stato

con l'intervento del

Pubblico Ministero

In punto: diritto di cittadinanza

----- ----- ----- -----

Il Giudice Fulvio Tancredi,

all'udienza del 12.07.2023 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

EX ART. 702 *TER* C.P.C.

Con ricorso ex art. 702 bis cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta del sig. [redacted], cittadino italiano nato a Bagnolo di Po (Rovigo) il 19.06.1858 (doc.1), emigrato in Brasile ove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi (doc.3).

Il Ministero dell'Interno si costituiva regolarmente in giudizio, non contestando la domanda nel merito.

Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, avvenuta, come noto, nel mese di ottobre del 1866.

Va precisato, in proposito, che gli artt. 4 – 15 del codice civile del 1865 erano tratti dal precedente codice civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli.

La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità *iure sanguinis* dello status civitatis, ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre.

Tali principi, tuttavia, trovavano alcune significative deroghe nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia.

Si determinò, pertanto, un ampio ed articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31.01.1901 e, successivamente, la legge n. 217 del 17.05.1906.

Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia furono

considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che non avessero acquisito la cittadinanza straniera al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia.

Si deve, pertanto, ritenere che [redacted], nato prima dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito alla predetta annessione (1866).

Ciò posto, in relazione alla linea di discendenza i ricorrenti hanno riferito che:

coniugato in data

che il predetto avo si sposava, il 16.03.1884, con [redacted]i e dalla loro unione coniugale nasceva, il 26.08.1897, nella Città di San Sebastiano di Paradiso, Brasile, [redacted] (doc.4), il quale, il 10.06.1916, sempre nella Città di San Sebastiano di Paradiso, Brasile, contraeva matrimonio con [redacted] (doc.5);

dall'unione coniugale tra [redacted] e [redacted] nasceva, il 25.12.1922, nella Città di San Sebastiano di Paradiso, Brasile, [redacted] (doc.6), il quale, il 13.02.1946, sempre nella Città di San Sebastiano di Paradiso, Brasile, contraeva matrimonio con [redacted] che adotterà in seguito il nome di [redacted]i (doc.7);

dall'unione coniugale tra [redacted]i e [redacted] nasceva, il 26.05.1948, a San Paolo, Brasile, Joao Carlos Rossi (doc.8), il quale, il 24.12.1977, a San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con [redacted]s [redacted]e, che adotterà in seguito il nome di [redacted]i (doc.9);

dall'unione coniugale tra [redacted]i e [redacted] nasceva, il 13.10.1979, a San Paolo, Brasile, il ricorrente [redacted] (doc.10), il quale, il 19.12.1988, a San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con [redacted]

[redacted], che adotterà in seguito il nome di [redacted] (doc.11);

dall'unione coniugale tra [redacted] e [redacted] [redacted] nasceva, il 19.04.1999, a San Paolo, Brasile, il ricorrente [redacted]

sempre dall'unione coniugale tra [redacted] e [redacted] nasceva, il 17.04.1984, a San Paolo, Brasile, il ricorrente [redacted] (doc.13), il quale, il 02.04.2005, nella Città di Jacupiranga, San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con [redacted], che adotterà in seguito il nome di [redacted] (doc.14);

sempre dall'unione coniugale tra [redacted] e [redacted] nasceva, il 09.07.2005, a San Paolo, Brasile, il ricorrente [redacted] (doc.15);

sempre dall'unione coniugale tra [redacted] e [redacted] nasceva, il 03.08.1949, a San Paolo, Brasile, [redacted] (doc.16), il quale, l'08.12.1971, a San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con [redacted] che adotterà in seguito il nome di [redacted] (doc.17);

dall'unione coniugale tra [redacted] e [redacted] nasceva, il 22.11.1982, a San Paolo, Brasile, il ricorrente [redacted] (doc.18), il quale, il 22.02.2014, a San Paolo, Brasile, contraeva matrimonio con [redacted], che adotterà in seguito il nome di [redacted] (doc.19).

Il tutto come rappresentato dall'albero genealogico depositato dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente richiamato e riprodotto.

Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che *"all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".*

Il comma n. 37 della cit. legge prevede, inoltre, che *"le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".*

Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.

Nel caso di specie l'avo [redacted]i era nato in provincia di Rovigo, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.

L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.

Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in Italia fino al richiedente.

Va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.

Risulta, inoltre, che [redacted] non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. doc. in atti), avendola quindi trasmessa *iure sanguinis* al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai rispettivi discendenti, sicché questi sono a loro volta cittadini italiani anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della Costituzione stessa.

Nella linea genealogica non si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca precostituzionale.

Si osserva, ancora, che i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, senza avere alcun riscontro e neppure un numero di prenotazione.

Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.

Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela

giurisdizionale.

La domanda, pertanto deve essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti, anche perché, oltretutto, non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.

Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912).

Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione "*in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva*" (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n. 25317 del 24.08.2022).

La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente

pronunciando,

1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti:

- [redacted] nato a Registro, San Paolo - Brasile il 19.04.1999,

- [redacted] nato San Paolo - Brasile il 13.10.1979,

- [redacted] nato a Registro, San Paolo - Brasile il 13.04.1984,

- [redacted], nato a San Paolo - Brasile il 22.11.1982

- [redacted] nato a Registro, San Paolo - Brasile il 09.07.2005,

sono cittadini italiani *iure sanguinis* per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano [redacted]

2. ordina al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.

Venezia, 12.07.2023.

Il giudice

dott. Fulvio Tancredi